

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **91/1988** (ECLI:IT:COST:1988:91)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **14/10/1987**; Decisione del **14/01/1988**

Deposito del **26/01/1988**; Pubblicazione in G. U. **10/02/1988**

Norme impugnate:

Massime: **10269**

Atti decisi:

N. 91

ORDINANZA 14-26 GENNAIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, secondo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), promosso con ordinanza emessa il 4 febbraio 1982 dal Tribunale di Milano nei procedimenti civili riuniti vertenti tra l'I.N.P.S. e il Fallimento Smalterie di Corsico S.p.A., iscritta al n. 324 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 283 dell'anno 1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale di Milano, in sede di opposizione proposta dal curatore del fallimento della S.p.A. Smalterie di Corsico all'ammissione al passivo del credito vantato dall'I.N.P.S. a titolo di contributi per il trattamento di disoccupazione speciale e relative sanzioni civili, ha sollevato, con ordinanza in data 4 febbraio 1982, in relazione agli artt. 101, 102, 104, 24 e 25 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, secondo comma, della legge 23 aprile 1981 n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), nella parte in cui, interpretando autenticamente l'art. 8 della legge 5 novembre 1968 n. 1115 (Estensione in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati), ha riconosciuto il diritto al suddetto trattamento speciale di disoccupazione anche nei casi di cessazione totale dell'attività da parte di imprese industriali, per qualsiasi causa intervenuta e, quindi, anche in caso di fallimento;

che gli addotti profili di incostituzionalità concernono, in sostanza, il valore retroattivo che si asserisce surrettiziamente conferito alla citata legge attraverso lo strumento della qualificazione della stessa come legge di interpretazione autentica, mentre la relativa disciplina si presenterebbe come assolutamente innovativa rispetto alla precedente, per quanto concerne i casi in cui può essere riconosciuto il diritto al trattamento speciale di disoccupazione, e comporterebbe in tal guisa un'indebita ingerenza del legislatore nei procedimenti in corso;

che la censura è manifestamente infondata, essendo sufficiente rilevare che la retroattività, così come disposta, non confligge con l'art. 25 Cost., il quale vieta esclusivamente la retroattività della legge penale, secondo quanto ripetutamente osservato da questa Corte, non solo in termini generali, ma anche con specifico riguardo alla problematica in tema di leggi interpretative (v. sentt. n. 36 del 1985 e n. 23 del 1967);

che non è contestabile che il legislatore ordinario abbia il potere di dettare norme dall'applicazione delle quali possono derivare effetti nei riguardi dei procedimenti giudiziari in corso (v. Corte cost. sent. n. 77 del 1964, anch'essa con specifico riguardo a casi di leggi interpretative);

che, infine, l'esegesi dell'art. 8 della legge 5 novembre 1968 n. 1115, consacrata in via di interpretazione autentica, concretava una lettura astrattamente plausibile della norma stessa, in ordine alla quale si erano presentate nell'esperienza giuridica non poche liti, così da giustificare siffatta consacrazione, la cui conformità ai precetti costituzionali si apprezza anche per la sua idoneità ad impedire un'irrazionale disparità di trattamento fra lavoratori ugualmente licenziati per cessazione totale dell'attività aziendale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, secondo comma, della legge 23 aprile 1981 n. 155, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 25, 101, 102 e 104 Cost., dal Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.